



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di Siena
Settore Persona e Società

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021

La Responsabile del Settore

Premesso che:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 402 del 30 marzo 2020, integrata dalle successive deliberazioni n. 206 dell'8 marzo 2021 e n. 988 del 27 settembre 2021, ha definito le modalità per la predisposizione dei bandi comunali per l'assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2021 e le conseguenti procedure amministrative di competenza dei Comuni;
- con determinazione n. 509 del 14 ottobre 2021 è stato approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda;

rende noto

che secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021 a partire **dal 15 ottobre al 4 novembre 2021**.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residenti nel Comune di Sovicille, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

- 2) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi della legge 431/98, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui ha la residenza;
 - 3) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
 - 4) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);
 - 5) le disposizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
- I richiedenti non in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di un paese facente parte dell'Unione Europea dovranno allegare alla domanda la dichiarazione delle autorità del Paese di origine, oppure dell'Ambasciata o del Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese di origine, ovvero, in caso di proprietà pro-quota, l'indisponibilità del bene. Si specifica che la dichiarazione deve avere una data non anteriore a 24 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando;**
- 6) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
 - 7) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai precedenti punti 4) e 6);

8) possedere una certificazione in corso di validità dalla quale risulti un ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 28.727,25;

9) possedere una certificazione in corso di validità dalla quale risulti un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 pari a € 13.405,08;

Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (pari a € 13.405,09) e l'importo di € 28.727,25;

Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%;

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.);

10) in deroga ai limiti sopra citati, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, vengono collocati in fascia B anche i nuclei familiari che siano in possesso di **Certificazione Corrente** Ise/Isee dalla quale risulti un valore Isee superiore a € 16.500,00 (o un valore Ise superiore a € 28.727,25) e una **Certificazione Ordinaria** Ise/Isee con valore Isee compreso tra € 16.500,00 e € 35.000,00, esclusivamente se il richiedente attesta una riduzione del reddito del nucleo familiare, in ragione dell'emergenza COVID-19, superiore al 25%. La riduzione di cui sopra deve essere certificata tramite:

- il possesso di **Certificazione Ise/Isee corrente** ottenuta successivamente rispetto a quella ordinaria (il valore Isee della certificazione ordinaria non può essere superiore a € 35.000,00). In questo caso, il valore Ise da considerare ai fini del requisito dell'incidenza del canone di locazione non inferiore al 24% di cui al precedente punto 9), è quello rilevabile dalla Certificazione Ise/Isee corrente prodotta;

o, in alternativa, qualora il richiedente fosse in possesso della sola certificazione Ise/Isee ordinaria

- mediante il confronto tra la dichiarazione fiscale 2021 (redditi 2020) e quella del 2020 (redditi 2019) dalla quale si evince una riduzione reddituale superiore al 25%. In questo caso, il valore Ise da considerare ai fini del requisito dell'incidenza del canone di locazione non inferiore al 24% di cui al precedente punto 9), è quello rilevabile dalla Certificazione Ise/Isee ordinaria prodotta;

11) non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo (es. i contributi previsti per la prevenzione dell'esecutività degli

sfratti per morosità incolpevole, o quelli previsti nell'ambito del progetto "Giovani-sì - Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani";

- 12) l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- 13) la domanda può essere presentata da qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non intestatario del contratto. L'intestatario del contratto deve però necessariamente far parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto che presenta l'istanza.
In caso di separazione dei coniugi, la domanda può essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.
In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;
- 14) i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere fino all'erogazione dei contributi.

Art. 2 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 3 - Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, indicando con precisione i relativi dati anagrafici, il grado di parentela ed i dati reddituali. Per questi ultimi deve essere allegata l'Attestazione Ise/Isee in corso di validità o la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2019.
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

Art. 4 - Documentazione

- 1) I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
- 2) Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia del contratto di locazione e del versamento dell'imposta annuale di registro o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2011;
 - b) copia dell'Attestazione ISE/ISEE;
 - c) certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento, indicando con precisione i relativi dati anagrafici, il grado di parentela ed i dati reddituali (solo per coloro che presentano "Ise zero");
 - d) certificazione delle autorità del Paese di origine, anche dell'Ambasciata o Consolato, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese di origine, ovvero, in caso di proprietà pro-quota, l'indisponibilità del bene. Si specifica che la dichiarazione deve avere una data non anteriore a 24 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando (solo per i cittadini extracomunitari);
 - e) copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
 - f) modulo di iscrizione al Fondo Sociale Europeo, relativo al progetto ADE di cui al successivo art. 9, debitamente compilato e sottoscritto.

In mancanza della suddetta documentazione, la domanda sarà esclusa salvo la sua riammissione qualora nei termini previsti per il ricorso sia integrata con quella mancante.

Art. 5 - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle percentuali di incidenza canone/ise.

Art. 6 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

- 1) Istruttoria delle domande
Il Comune, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.
- 2) Formazione della graduatoria

Il Comune, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla commissione di cui sopra, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio.

La commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda e dichiarate nella domanda. Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui all'art. 5 del bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

Art. 7 - Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modificazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo - al netto degli oneri accessori - sul valore ISE calcolato ai sensi DPCM 159/2013:

- 1) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- 2) Fascia B: il contributo il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
- 3) I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto "reddito di cittadinanza" o di altre sovvenzioni erogate dal Servizio Sociale o da altre Pubbliche Amministrazioni.
- 4) Non verranno erogati contributi di entità inferiore a € 200,00.

Il contributo è erogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali, e dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili.

Art. 8 - Casi particolari

- 1) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi.
- 2) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9 - Progetto ADE

Per l'anno 2021 il Fondo Sociale Europeo - (FSE), per tramite della Società della Salute Senese, mette a disposizione un budget da destinare ai contributi per i canoni di locazione.

I requisiti, i termini e le modalità di erogazione di tale contributo sono quelli previsti per l'accesso al contributo ordinario 2021 di cui al presente bando di concorso.

Per poter accedere alla parte di contributo economico che la Società della Salute Senese rimborserà poi al Comune di Sovicille, **gli interessati dovranno obbligatoriamente compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione al Fondo Sociale Europeo distribuito insieme al modello di domanda ed allegarlo al momento della presentazione dell'istanza.**

Il suddetto modulo di iscrizione al Fondo Sociale Europeo sarà trasmesso a cura di questa Amministrazione alla Società della Salute Senese per gli adempimenti di competenza e pertanto, in mancanza dello stesso, il richiedente potrebbe non avere accesso alla porzione di contributo coperta dal Fondo Sociale Europeo ma solo ed esclusivamente, se in possesso dei requisiti di cui al presente bando, al contributo regionale, statale e comunale.

Si ricorda che potranno usufruire dei fondi del progetto ADE coloro che non hanno già beneficiato di contributi a valere su analoghe azioni di cui al Progetto medesimo (Azione 2 Sostegno alimentare - Azione 3 Attività socio-assistenziali/socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19).

Per eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del modulo di iscrizione al Fondo Sociale Europeo obbligatorio per aver accesso ad un importo maggiorato del contributo, gli interessati potranno rivolgersi alla Società della Salute Senese, ai seguenti contatti: 0577 534557 534576.

ART. 10 - Modalità di erogazione del contributo

I cittadini inclusi nella graduatoria definitiva devono trasmettere al Comune, pena decadenza del contributo, idonea documentazione attestante il pagamento del canone di locazione entro una scadenza che sarà pubblicata sul portale istituzionale dell'Ente.

Ai fini di una corretta rendicontazione, la documentazione deve essere effettuata e, quindi, prodotta:

- tramite bonifico bancario o postale intestato al locatore;
- tramite ricevute di affitto regolarmente compilate e complete di bollo.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione del locatore nella quale attesti l'effettivo avvenuto pagamento del canone di locazione

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone dovuto a morosità potrà essere applicato quanto previsto dal comma 3° dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e successive modificazioni, a parziale o totale sanatoria della morosità stessa.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 11 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono pervenire al Comune dal 15 ottobre 2021 al 4 novembre 2021 mediante posta elettronica all'indirizzo info@comune.sovicille.si.it o posta elettronica certificata all'indirizzo comune.sovicille@postacert.toscana.it, compilando unicamente la documentazione allegata al presente bando.

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Sovicille - Settore Persona e Società - tel. 0577 049251-2.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale - d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza - procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Il presente bando e la successiva raccolta delle domande persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla

formazione della lista dei beneficiari del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

Il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Il conferimento dei suoi dati che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'accesso al contributo.

La comunicazione e la diffusione dei dati, conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare dei dati è il Comune di Sovicille.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.

Altre informazioni, nonché l'informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet del Comune, <http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093>.

Art. 14 - Responsabile del procedimento e norme finali

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Sovicille.

Il responsabile del procedimento è individuato nella dipendente Burrini Elisabetta, responsabile del Settore Persona e Società.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti.

Sovicille, lì 15 ottobre 2021

La Responsabile del Settore